

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BLASI, MARINELLO, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, ANNUNZIATA, ARACU, ARNOLDI, EMERENZIO BARBIERI, BELLOTTI, BERTOLINI, BIONDI, CAMINITI, CANELLI, CARLUCCI, CARRARA, CASERO, CESARO, COLLAVINI, CROSETTO, D'AGRÒ, DEGENNARO, DELL'ANNA, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FALLICA, FIORI, FONTANA, FRIGATO, DANIELE GALLI, GALLO, GARAGNANI, GASTALDI, GIUDICE, JANNONE, LA GRUA, LECCISI, LENNA, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LIOTTA, LISI, LUPI, LUSETTI, MASINI, MEREU, MILANESE, MISURACA, MORETTI, MURATORI, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, PITTELLI, POTENZA, RAMPONI, RICCIUTI, ROCCHI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SARO, SAVO, SCHE-
RINI, SELVA, SERENA, SPINA DIANA, STAGNO D'ALCONTRES, TARANTINO, TUCCI, GIACOMO VENTURA, VERRÒ, VILLANI MIGLIETTA, VITALI, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA, ZORZATO**

Disposizioni per favorire il riequilibrio del territorio nazionale, per la tutela del suolo agrario delle aree rurali interne, marginali e di montagna e per l'istituzione del marchio « prodotti rurali italiani »

Presentata l'8 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sulla promozione e valorizzazione dei piccoli comuni, già approvata dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 1174), che è stata realizzata attraverso un intenso lavoro di natura politica e parlamentare, am-

pio e serrato, ha consentito di portare all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale una delle realtà fondamentali della nostra comunità nazionale, come è quella proprio dei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, creando le premesse per una

inversione di rotta culturale ed economica rispetto ai modelli prevalenti macro-urbani. Il tema stesso dell'organizzazione sociale del nostro Paese è stato riproposto, grazie al dibattito sviluppatosi in questi mesi, alimentando nuove speranze proprio attorno ad un progetto complessivo di riqualificazione delle comunità locali e dei relativi territori.

La proposta di legge in oggetto si inserisce nella scia di questi cambiamenti e tende a rafforzare le valenze produttive, turistiche e socio-culturali delle cosiddette « realtà marginali », offrendo una grossa opportunità di razionalizzazione della risorsa « territorio », con una significativa caratterizzazione di profilo ambientale oltre che attraverso la promozione dell'agricoltura, come volano qualitativo per la resistenza antropologica delle aree rurali e di montagna e per il loro definitivo rilancio.

Difatti, l'Italia di oggi, all'inizio del XXI secolo, registra una persistente concentrazione della popolazione nelle aree urbane e, per converso, una fuga continua dalle campagne e dalle zone meno favorite dell'interno. Ciò provoca una lacerazione sempre più grave del tessuto sociale, ma anche produttivo, accentuando le ineguaglianze tra città e campagna, tra agricoltura e industria, tra zone costiere e zone interne, tra pianura e montagna.

Una parte sempre maggiore del territorio nazionale è di fatto esclusa da ogni concreta possibilità di mantenere alti gli *standard* della qualità della vita e degli stessi servizi pubblici.

Di fronte alla prospettiva reale di una condizione di crescente dualismo territoriale, produttivo e sociale, non si può restare indifferenti.

La ristrutturazione del territorio diventa, perciò, nel presente, un dovere che tocca ogni cittadino, tanto più il legislatore nazionale.

Consapevoli di questa esigenza, assumiamo a tema centrale di questa iniziativa legislativa quello della ristrutturazione del territorio, considerando questa scelta la caratteristica, nuova e attuale, più funzionale allo sviluppo delle aree rurali, di quelle più marginali e di montagna e

all'evoluzione armonica dei corpi sociali e delle comunità locali.

Naturalmente, la proposta di legge si sostanzia in un progetto generale di rinnovamento e di sviluppo equilibrato anche per contrastare la tendenza alla marginalizzazione del settore primario. Appare evidente come la salvaguardia del territorio riguardi, in primo luogo, gli agricoltori, ma è altresì vero che la riqualificazione e la conveniente utilizzazione di questa risorsa toccano ogni campo di attività e interessano in via diretta tutta la comunità nazionale: costruire una scuola, un ospedale, uno stadio, sopprimere una linea ferroviaria o un asilo, definire un nuovo tracciato autostradale, creare una nuova università o abolire un ufficio postale, chiudere una fabbrica, progettare una nuova centrale elettrica o una discarica, non sono fatti ininfluenti sulla vita di ogni giorno di migliaia, milioni di cittadini.

La proposta di legge deve essere considerata, perciò, come un impegno coerente volto a creare le condizioni di base necessarie per il miglioramento della qualità della vita, mediante la valorizzazione dell'agricoltura e la salvaguardia del territorio, aiutando così il Paese a superare anche la crisi economica in atto, che mantiene, come noto agli analisti più accreditati, il carattere di crisi « epocale » e strutturale.

L'Italia è una Repubblica delle autonomie nella quale le competenze sono ripartite tra regioni, province, comuni e Stato, e lo saranno sempre di più nei prossimi anni.

È opportuno, tuttavia, riaffermare che lo Stato conserva la funzione, anzi, il dovere ineludibile di assicurare la coerenza tra gli interessi particolari locali e quelli più generali della nazione.

Per far ciò occorre partire dal territorio e dalle sue risorse, perché si facciano volano di un armonico sviluppo della società italiana.

La ristrutturazione del territorio diventa, dunque, la vera sfida del presente e del futuro; ben si può dire che si tratta di una sfida di civiltà.

Dal modo in cui l'Italia saprà gestire il suo territorio dipenderanno, in effetti, sia la vivibilità nelle grandi città, sia la valorizzazione dei piccoli comuni, sia la salvaguardia dello spazio rurale, sia la garanzia delle condizioni sostanziali della unità nazionale.

La proposta di legge fissa le forme essenziali degli interventi e indica due strumenti nuovi: un Comitato scientifico, che dovrà definire una Carta per la corretta utilizzazione del territorio, in modo da disegnare, in stretta collaborazione con ogni singola regione, il volto nuovo dell'Italia per gli anni Duemila; un'Autorità garante, con il compito di controllare le compatibilità dei principali interventi, produttivi e sociali, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato, capace di valorizzare tutte le risorse presenti, rendendole esplicite e fruibili.

Uno degli obiettivi qualificanti del progetto di legge, è l'istituzione, all'articolo 10, del marchio « prodotti rurali italiani ». Si tratta essenzialmente di un marchio di qualità capace di promuovere la conservazione e la promozione di prodotti autoctoni. È un modo questo per difendere piccole produzioni di nicchia che nelle aree rurali e di montagna si rappresentano come prodotti tipici di forte caratterizzazione storica, qualche volta persino capaci di far riconoscere l'identità di una comunità.

In presenza delle pluralità di cause che direttamente o indirettamente portano al consumo dello spazio agricolo, occorre porre in atto una serie di interventi urgenti che limitino al massimo l'abbandono o lo spreco dei terreni agricoli e riportino l'agricoltura al centro di un nuovo sviluppo dell'economia, che abbia nel riequilibrio territoriale, produttivo e sociale, l'obiettivo finale.

Dunque, promuovendo il radicamento e il recupero quantitativo (nella distribuzione geografica) e qualitativo (nelle nuove modalità di produzione) del settore primario, come previsto dall'articolo 9, vengono a rafforzarsi le finalità sociali proprio a sostegno della presenza omogenea dell'uomo su tutto il territorio nazionale.

Cosicché il territorio non deve essere più considerato « terra di conquista » per

lo sviluppo urbanistico e per i nuovi insediamenti di attività extra-agricole; ma deve ritornare ad essere fattore di produzione, che concili le tante e complesse esigenze di una moderna società.

Occorre disciplinare la competizione tra i settori di attività economiche sull'uso del territorio.

La proposta di legge, perciò, si riempie di contenuti propositivi solo se la riorganizzazione del territorio saprà ricollegare l'agricoltura, in modo organico, con altri comparti dell'economia.

Le possibili linee d'intervento per una nuova riorganizzazione del territorio italiano possono essere schematicamente così elencate:

1) monitoraggio e classificazione del territorio;

2) suscettività del territorio;

3) riordino della normativa sull'assetto del territorio (urbanistica, acque, parchi, caccia, proprietà dei terreni, legge sulla montagna, aree interne, piccoli comuni, eccetera);

4) riordino delle competenze decisionali;

5) riconsiderazione e riorganizzazione degli strumenti di programmazione del territorio (Comitato interministeriale per la programmazione economica, piani zonali, piani integrati, piani operativi plurifondo, piano triennale dell'ambiente, piano forestale, piani regionali);

6) legge quadro che indichi le caratteristiche principali che dovrà avere il nostro Paese negli anni Duemila, per lo sviluppo armonico dell'economia e della società;

7) potenziamento dell'agricoltura, come volano del riequilibrio territoriale, produttivo e sociale;

8) recupero della centralità dell'imprenditore agricolo, soggetto che si riappropria del suo ruolo di governo nei processi di modernizzazione dell'impresa agricola e di garante della salvaguardia del territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La tutela del territorio, lo sviluppo del settore primario produttivo, la salvaguardia del suolo agrario e della sua fertilità, la promozione delle risorse e dei beni ambientali, la salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio ecologico complessivo della penisola, delle isole, del mare territoriale e di quello sovrastante la piattaforma continentale di pertinenza dello Stato italiano, l'igiene dell'aria e dell'acqua, la non contaminazione del sottosuolo costituiscono, per il proprio ambito, le norme fondamentali dell'ordinamento nazionale.

2. È compito della Repubblica, nella sua articolazione costituzionale, attuare i principi di cui al comma 1, determinando le condizioni territoriali, produttive e sociali idonee alla crescita equilibrata delle comunità locali, e, in particolare, delle aree rurali interne, marginali e di montagna, garantendo, altresì, uguaglianza nell'attuazione dei medesimi principi.

ART. 2.

*(Programma organico
per la ristrutturazione del territorio).*

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Governo di intesa con le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, predispone un programma organico di misure idonee per la ristrutturazione del territorio nazionale, volto, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) disincentivare l'incontrollato sviluppo urbano;

b) valorizzare le zone interne, di collina, di montagna e periurbane;

c) potenziare le infrastrutture necessarie, in particolare ferroviarie, marittime ed aeree, garantendo condizioni uniformi di trasporto rapido delle persone e delle merci utilizzando, in via prioritaria, anche per eventuali nuove vie di comunicazione, tracciati già esistenti od opere d'arte che producano il minor impatto ambientale possibile;

d) favorire il processo di modernizzazione delle telecomunicazioni, garantendo la sua attuazione sull'intero territorio nazionale;

e) offrire gli incentivi necessari per realizzare gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d), anche attraverso la costituzione di strutture di servizi differenziati di assistenza tecnica e di supporto alle attività produttive nel territorio nazionale a partire dalle zone rurali;

f) definire appositi provvedimenti per un uso corretto del territorio, in armonia con i regolamenti e con le direttive dell'Unione europea, valorizzando la funzione primaria dell'agricoltura quale volano di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.

ART. 3.

(Misure per l'attuazione del programma).

1. Il programma di cui all'articolo 2 è presentato al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in via ordinaria, ogni cinque anni, con l'indicazione dettagliata degli strumenti normativi e finanziari necessari per la sua progressiva attuazione.

ART. 4.

(Autorità di controllo delle risorse idriche nazionali).

1. In attuazione della finalità di salvaguardia dell'igiene delle acque, costituenti la risorsa principale per la vita delle comunità umane e, in particolare, per lo

sviluppo delle attività produttive agricole, nonché per garantirne una utilizzazione corretta e rispondente alle diverse esigenze espresse dalle situazioni locali, è istituita l'Autorità di controllo delle risorse idriche nazionali presso il Ministero delle attività produttive.

2. All'Autorità di cui al comma 1 è assegnato il compito di assicurare uniformità di criteri sul territorio nazionale per il reperimento, la depurazione, la utilizzazione e la determinazione dei costi delle risorse idriche, anche in rapporto ai loro usi plurimi.

ART. 5.

*(Omogeneità territoriale
nella fornitura di energia).*

1. Allo scopo di assicurare la produzione omogenea, sul territorio nazionale, di congrue forniture di energia a prezzi equi, necessarie per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, e, in particolare, per accelerare il progresso civile nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e nelle aree di montagna, il Governo predispone un progetto organico di produzione e distribuzione uniformi di energia elettrica. Per l'approvazione di tale progetto si applicano le procedure e le modalità previste per il Piano energetico nazionale.

2. Le regioni, anche unite in consorzi, predispongono i rispettivi piani energetici riferiti all'ambito territoriale di competenza, coordinati con il progetto nazionale di cui al comma 1.

ART. 6.

(Salvaguardia del territorio e dell'ambiente).

1. Ai fini della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, lo Stato eroga contributi per l'esercizio associato delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi nelle aree rurali, nelle aree marginali di collina e nelle aree di montagna.

2. Particolari incentivi sono stabiliti per la costituzione di consorzi di comuni in

grado di operare con metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e dell'acqua nonché preservare il territorio dall'inquinamento.

ART. 7.

(Autorità garante dell'attività per la ristrutturazione del territorio).

1. Allo scopo di verificare la conformità delle norme vigenti in materia di programmazione del territorio con il programma organico per la ristrutturazione di cui all'articolo 2 e per coordinare la relativa attività degli enti e delle istituzioni, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità garante dell'attività per la ristrutturazione del territorio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, nonché da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e da un rappresentante delle regioni a statuto speciale.

ART. 8.

(Comitato scientifico. Carta per la corretta utilizzazione del territorio).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato scientifico, presieduto dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composto da un rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli istituti di ricerca sui fenomeni idrogeologici, nonché da tre rappresentanti delle associazioni agricole e ambientaliste più rappresentative.

2. Il Comitato scientifico, entro ventiquattro mesi dal suo insediamento, provvede a redigere la Carta per la corretta

utilizzazione del territorio, secondo criteri scientifici e tenendo conto delle necessità del riequilibrio territoriale, produttivo e sociale delle comunità locali.

3. Ogni regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare al Comitato scientifico una carta dettagliata del proprio territorio con l'indicazione delle aree rurali collinari e montane e delle aree disagiate e marginali, nonché delle eventuali aree in via di spopolamento. Le carte regionali sono redatte sulla base dei dati, dei parametri e delle informazioni utilizzati e adottati da EUROSTAT e dall'ISTAT.

ART. 9.

(Incentivazione dell'agricoltura nelle aree marginali e desertificate).

1. Per i proprietari di piccoli e medi appezzamenti di terreno in aree rurali, e, in particolare, in aree disagiate, collinari e di montagna, individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, sono previste apposite agevolazioni, stabilite ai sensi del comma 2, finalizzate a incentivare la realizzazione di attività economiche nelle medesime aree.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 il Governo individua, nell'ambito del programma di cui all'articolo 2, gli strumenti operativi più idonei, prevedendo, in particolare, l'applicazione di sgravi fiscali e la concessione di contributi a fondo agevolato.

3. Gli strumenti agevolativi di cui al comma 2 possono altresì essere utilizzati per l'acquisto di terreni agricoli abbandonati da destinare alla coltivazione.

ART. 10.

(Istituzione del marchio « prodotti rurali italiani »).

1. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari di qualità e dei cosiddetti « pro-

dotti di fattoria » nonché delle razze animali autoctone provenienti da aree rurali collinari e di montagna, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il marchio « prodotti rurali italiani » (PRI).

2. Ai fini dell'apposizione del marchio PRI i prodotti e le razze animali di cui al comma 1 devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere coltivati, lavorati o allevati in zone rurali, marginali o disagiate ovvero in aree collinari e di montagna del territorio nazionale;

b) essere coltivati o trasformati con tecniche riconducibili all'agricoltura tradizionale e fornire indicazioni dettagliate a garanzia dell'origine artigianale e della qualità;

c) certificare il possesso di un percorso in grado di garantire la tracciabilità del prodotto, ai fini della ricostruzione dell'intera filiera di produzione.

3. Ciascuna regione può indicare al Comitato scientifico di cui all'articolo 8 i prodotti e le razze animali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 2, al fine dell'apposizione del marchio PRI.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato scientifico di cui all'articolo 8 provvede ad aggiornare la lista dei prodotti che hanno ottenuto il marchio PRI.

5. Ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito regolamento per la definizione delle procedure necessarie all'apposizione del marchio PRI.

6. Gli esercizi commerciali e di ristorazione che utilizzano prodotti con il marchio PRI sono autorizzati all'esposizione al pubblico del medesimo marchio.

ART. 11.

(Rapporti istituzionali).

1. I provvedimenti di indirizzo e di coordinamento concernenti la ristruttura-

zione del territorio, previsti dalla presente legge, sono adottati previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12.

(Pubblicità e partecipazione).

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono resi pubblici e, ai fini della loro valutazione, è assicurata la partecipazione consultiva dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e professionali rappresentante nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo principi di democraticità e trasparenza.

2. I cittadini e le organizzazioni di cui al comma 1 possono, in caso di presunta violazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 1 rispetto alle finalità previste dalla presente legge, adire direttamente l'Autorità garante di cui all'articolo 7.

ART. 13.

(Coinvolgimento delle organizzazioni professionali e sindacali).

1. Le organizzazioni professionali e sindacali rappresentate nel CNEL possono essere sentite, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente in materia, dall'Autorità garante di cui all'articolo 7 e dal Comitato scientifico di cui all'articolo 8 prima di adottare le rispettive deliberazioni.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0050400